

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

N. 227/2000

OGGETTO: Procedimento per le riammissioni dei segretari comunali e provinciali (delibera n. 163/2000).

L'anno **duemila** addì **12** del mese di **ottobre** alle ore **13.05** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in I convocazione in **ROMA**, Via del Tritone, n.125, **sede dell'Agenzia Autonoma** per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il **Consiglio di Amministrazione** nelle persone dei Signori:

- **SUSTA** Avv. Gianluca *Presidente*
- **PORPORA** Prof. Giuseppe *Vicepresidente*
- **D'ALESSIO** Prof. Gianfranco *Consigliere*
- **DI RONZA** Dott.ssa Anna *Consigliere*
- **NALDONI** Dott. Luigi *Consigliere*
- **MOFFA** Dott. Silvano *Consigliere*
- **SORTINO** Edoardo *Consigliere*
- **TALARICO** Dott. Carmine *Consigliere*

Presente
NO
SI
SI
SI
NO
NO
NO
SI

Presiede la seduta il **Vice Presidente Prof. Giuseppe Porpora**.

E' presente alla seduta la **Prof. Margherita Poselli** componente del **Collegio dei revisori**.

Partecipa il **Direttore Generale Avv. Moreno Morando**, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Ritenuto che il requisito della sussistenza di un atto declaratorio di "individuazione subordinata" da parte di un Sindaco o Presidente della Provincia (nota di gradimento) debba configurarsi, quale elemento aggiuntivo rispetto alla disponibilità del contingente delle Sezioni regionali di assegnazione ;

- Considerato che, trattandosi di ex-segretari, la riammissione va subordinata alla documentazione comprovante la sussistenza di un minimum di requisiti tecnico - professionale, secondo quanto si dirà in seguito, tralasciando (nel caso di segretari passati in mobilità o trasferiti presso altre Pubbliche Amministrazioni) quei requisiti di condotta, sussumibili nell'ambito del loro attuale status di appartenenza ad una P.A ;

- Ritenuto, quindi, alla luce di tutte le considerazioni suesposte, che l'istanza di riammissione - nella quale vanno obbligatoriamente indicate le Sezioni regionali (da 1 a 3) in cui si vuole essere riammessi - debba accludere i seguenti documenti :

A) Copia stato matricolare ;

B) Certificati di residenza e godimento dei diritti politici (eventualmente cumulabili e, in ogni caso, sostituibili da autocertificazione) ;

C) Stato di servizio attuale, con specificazione della qualifica posseduta (per i segretari trasferiti presso altre Pubbliche Amministrazioni) ;

D) Copia del decreto di collocamento a riposo (per i segretari andati in pensione) ;

E) Dichiarazione di gradimento di un Sindaco o di un Presidente della Provincia (individuazione subordinata) appartenente ad una delle Sezioni regionali prescelte.

- Considerato, infine, che l'istituto della riammissione è previsto anche per soddisfare esigenze di servizio dell'Agenzia nazionale o delle Sezioni regionali ;

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

- Ritenuto - sulla base dell'esperienza maturata - di procedere all' integrazione della predetta delibera n. 137/1999, essenzialmente per ciò che concerne l'aspetto temporale generale che precede e che segue la riammissione;
- Ritenuto, quindi, circa il tempus ante, di dover ribadire e rafforzare, a livello di criterio costitutivo, quanto già espresso nelle premesse della citata deliberazione, vale a dire che la riammissione può riguardare le sole istanze formulate entro 5 anni dall'opzione della mobilità, ovvero dalla fuoriuscita dall'Albo nazionale;
- Ritenuto, inoltre, circa il tempus post, - onde evitare che la riammissione sia una mera iscrizione all'Albo, cui non faccia seguito la nomina presso un Comune o una Provincia - che, dopo l'avvenuta riammissione ed iscrizione presso l'Albo regionale corrispondente all'ente che ha espresso il gradimento, debba necessariamente seguire la nomina, entro e non oltre il termine espresso dall'art.15 del d.P.R.4/12/1997, n. 465, e ribadito dalla deliberazione n. 150 del 15/7/1999, pena la decadenza dalla riammissione mediante espresso provvedimento di revoca;
- Considerato che quanto sopra discende dalla valenza dell'istituto della riammissione per la peculiare figura professionale del segretario comunale e provinciale, che non riguarda la sola iscrizione all'Albo, ma che postula l'esercizio effettivo delle funzioni proprie di quella figura professionale, circostanza testimoniata dalla richiesta, quale condicio iuris, della nota di gradimento del Sindaco o del Presidente della Provincia (cd. "individuazione subordinata");

Tutto ciò visto, considerato e premesso, ad unanimità dei voti:

DELIBERA

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

1. Restano confermati i requisiti specifici di cui alla deliberazione n. 137/99, vale a dire :
 - A) Copia stato matricolare ;
 - B) Certificati di residenza e godimento dei diritti politici (eventualmente cumulabili e, in ogni caso, sostituibili da autocertificazione) ;
 - C) Stato di servizio attuale, con specificazione della qualifica posseduta (per i segretari trasferiti presso altre Pubbliche Amministrazioni) ;
 - D) Copia del decreto di collocamento a riposo (per i segretari andati in pensione) ;
 - E) Dichiarazione di gradimento di un Sindaco (individuazione subordinata) appartenente ad una delle Sezioni regionali prescelte.
2. Le istanze di riammissione devono essere inderogabilmente formulate entro i 5 anni dall'opzione della mobilità, ovvero dalla fuoriuscita dall'Albo.
3. I segretari riammessi ed iscritti presso i singoli Albi regionali devono prendere servizio entro e non oltre i 120 gg. dalla data di inizio del procedimento di nomina presso l'ente che ha espresso il gradimento, ovvero presso altro ente che abbia, nelle more, individuato il segretario riammesso.
4. L'ente che esprime il gradimento (ovvero l'ente individuante, secondo quanto detto sub 3) deve essere di classe compatibile con la fascia professionale di appartenenza del segretario riammesso.
5. Le istanze di riammissione in servizio vanno indirizzate inderogabilmente all'Agenzia nazionale, che le istruisce, previa presentazione della documentazione di cui alle premesse, nonché ogni altra dichiarazione ritenuta utile al buon esito delle istanze stesse;
6. Il giudizio del Consiglio di Amministrazione tiene conto sia dei requisiti dell'istante – così come emergono dalla documentazione prodotta - , sia delle esigenze legate all'attività della sede centrale e delle Sezioni regionali, avuto

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

riguardo al contingente di queste ultime, nonché ad ogni ulteriore elemento ritenuto utile ;

7. Il giudizio medesimo tiene conto della disponibilità del contingente e dell'individuazione subordinata, secondo le indicazioni e i casi prospettati nelle premesse ;
8. Le istanze verranno istruite e decise in base all'ordine cronologico di presentazione, e soprattutto in base alla priorità temporale nella produzione della documentazione occorrente, salve, comunque, le inderogabili esigenze di servizio dell'Agenzia ;
9. Il richiedente, ove l'istanza sia accolta, viene iscritto nella fascia professionale corrispondente alla qualifica ed all'anzianità di servizio posseduta al momento della cessazione del servizio in qualità di segretario, e viene assegnato alla Sezione regionale prescelta ovvero, eventualmente, all'Agenzia nazionale o alle Sezioni regionali, per le esigenze di queste ultime;
10. La presente proposta di deliberazione sarà inviata alle OO.SS. di categoria per acquisire eventuali osservazioni in merito al fine di permettere al Consiglio di Amministrazione di deliberare definitivamente.

Il Direttore Generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.

Vista la nota del Direttore generale n.14394/2 del 7/8/2000 di trasmissione della suddetta deliberazione alle OO.SS. di categoria al fine di acquisire eventuali osservazioni in merito;

Preso atto che nessuna riposta è pervenuta dalle OO.SS. di categoria;

Tutto ciò premesso, ad unanimità dei voti:

DELIBERA

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

1. E' approvato il procedimento per le riammissioni dei segretari comunali e provinciali nel testo già deliberato nella seduta del 27 luglio con deliberazione n.163.
2. Il Direttore generale è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.